

Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese

Riforma Fondo

Centrale Garanzia Fidi

*Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.*

I punti cardine della Riforma

I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA:

- ❑ **l'estensione del modello valutazione del merito creditizio delle imprese** a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo;
- ❑ una **nuova articolazione delle misure massime di garanzia** sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario, della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria;
- ❑ distinzione tra **controgaranzia** e **riassicurazione**;
- ❑ l'introduzione di nuove modalità di intervento: le **operazioni a rischio tripartito**;
- ❑ l'introduzione di una disciplina specifica per le operazioni a fronte di investimenti.

Gli obiettivi

Ampliamento platea beneficiari



Fissata una soglia limite di accesso al Fondo, in termini di PD, a un valore (9,43%) che consente un allargamento della platea dei potenziali beneficiari (escluso solo l'8% circa delle PMI italiane); e di escludere comunque le imprese economicamente e finanziariamente «non sane».

Maggiore focalizzazione su imprese a rischio razionamento



Misure di copertura più elevate per le imprese, comunque sane, maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato del credito.

Maggiore sostegno agli investimenti



Orientamento del Fondo verso una maggiore copertura dei finanziamenti a fronte di investimento.

Maggiore efficienza gestionale



Accantonamenti correlati al rischio. Più efficace monitoraggio e presidio dei rischi.

Integrazione / Addizionalità



Maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli interventi, in un'ottica di efficace integrazione e reale addizionalità.

Modalità di intervento del Fondo

- ❑ **GARANZIA DIRETTA** - è la garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria
- ❑ **CONTROGARANZIA** - è la garanzia concessa ai soggetti garanti ed è attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante)
- ❑ **RIASSICURAZIONE** - è il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori

La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni già garantite dal Fondo, non superiore ad **€ 2.500.000**

Focus controgaranzia a ponderazione zero

- ❑ Garanzia dei confidi con **maggiore qualità** grazie alla ponderazione zero
- ❑ Confidi Accreditati: ulteriore vantaggio derivante dalla **controgaranzia pari al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dal confidi** (e non solo pari alla riassicurazione)
- ❑ Confidi più appetibili per le banche e **valorizzazione del loro ruolo**
- ❑ Punto di attenzione: fare attenzione ad elevare eccessivamente la garanzia per trovare mercato se mancano adeguate coperture in riassicurazione

Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali

LA GARANZIA DEL FONDO NON È CONCESSA AI SOGGETTI BENEFICIARICHE:

- ❑ rientrino nella definizione di **“impresa in difficoltà”** ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18), del regolamento di esenzione;
- ❑ presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, **esposizioni classificate come “sofferenze”**;
- ❑ presentino, alla data della richiesta di garanzia, **esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate**;
- ❑ siano **in stato di scioglimento o di liquidazione**, ovvero sottoposti a **procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati** ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad **accordi di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge.

Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali

Valutazione merito di credito

Il **modello di rating** del Fondo sarà applicato, ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari, a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per quelle:

- riferite a **nuove imprese**;
- riferite a **start-up innovative e incubatori certificati**, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 26 aprile 2013;
- di **microcredito**;
- di **importo ridotto, ossia quelle con importo non superiore a euro 25.000** per singolo soggetto beneficiario, **ovvero a euro 35.000 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato**;
- a **rischio tripartito**;
- Resto al Sud**;

Requisiti generali

LA GARANZIA DEL FONDO NON È CONCESSA IN RELAZIONE A:

- ❑ operazioni finanziarie finalizzate **all'estinzione di finanziamenti**, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo **stesso soggetto finanziatore** o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo;
 - ❑ finanziamenti a **breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione**. E' fatta salva la possibilità di accesso al Fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo ai sensi del decreto Fund Raising
-
- ❑ **operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa;**
 - ❑ **operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di Garanzia Diretta, dai soggetti finanziatori**, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.

Requisiti per le operazioni a rischio tripartito

Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una **equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo** accedono alla garanzia **senza applicazione del modello di valutazione**. In particolare, le suddette operazioni finanziarie presentano i seguenti requisiti:

- ❑ la richiesta è presentata da un **soggetto garante autorizzato**;
- ❑ **l'importo** dell'operazione finanziaria **non è superiore a euro 120.000** per singolo soggetto beneficiario;
- ❑ sull'operazione finanziaria **non sono acquisite**, né dal soggetto finanziatore né dal soggetto garante autorizzato, **garanzie reali, assicurative o bancarie**;
- ❑ la **garanzia rilasciata dal soggetto garante** al soggetto finanziatore è pari al **67% dell'importo dell'operazione** finanziaria;
- ❑ la **riassicurazione** è concessa in misura pari al **50% dell'importo garantito** dal soggetto garante autorizzato;
- ❑ la **controgaranzia** è concessa in misura pari al **100% dell'importo garantito** dal soggetto garante autorizzato.

Requisiti per le operazioni a fronte di investimenti (1/2)

La garanzia per le operazioni finanziarie a fronte di investimento è concessa:

- ❑ nel caso di garanzia diretta fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie indipendentemente dal rating dell'impresa;
- ❑ nel caso di riassicurazione e controgaranzia fino alla misura massima del 64 % dell'importo garantito dal soggetto garante, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%;

Le operazioni finanziarie a fronte di investimenti sono ammissibili alla garanzia:

- ❑ se alla richiesta di ammissione è allegato dai soggetti richiedenti la descrizione del programma di investimento:



Programma di investimento": le spese e i costi per investimenti. Il programma di investimento deve contenere la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese in attivi materiali e immateriali ammortizzabili che il soggetto beneficiario finale intende sostenere;

- ❑ Le suddette operazioni finanziarie sono concesse al soggetto beneficiario a fronte della realizzazione di un programma di investimento. **Una quota dell'operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, al 40% dell'importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento**

Per le operazioni garantite in de minimis il programma di investimento non deve essere avviato da più di 6 mesi

Requisiti per le operazioni a fronte di investimenti (2/2)

Il programma di investimento deve essere completato* dal soggetto beneficiario finale, a pena di revoca dell'agevolazione, entro:

- ❑ nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in un'unica soluzione, 3 anni dalla data del predetto perfezionamento;
- ❑ nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in più tranches, 3 anni dalla data in cui l'operazione finanziaria è stata perfezionata in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia.

**Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel programma di investimento*

*Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari finali devono predisporre una **relazione finale**, firmata dal legale rappresentante con le formalità previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati. Tale relazione deve essere conservata per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria*

Misure di copertura della Garanzia

Misure di copertura – Garanzia Diretta

La **garanzia diretta** è concessa con le misure massime di copertura, variabili **in funzione della classe di merito** di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di rating **e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria** garantita, riportate nella seguente tabella.

Classe di merito	Misure massime di copertura della garanzia diretta							
	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamento del rischio	Investimenti Nuova Sabatini PMI innovative	Microcredito Importo ridotto Nuove imprese Start up innovative e incubatori
1	n.a.	30%	30%	30%	50%	50%	80%	80%
2	40%		40%		60%			
3	50%		50%		70%			
4	60%		60%		80%			
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Misure di copertura – Riassicurazione e controgaranzia (1/2)

La riassicurazione, fatto salvo quanto previsto per le operazioni a rischio tripartito, è concessa con le misure massime di copertura, variabili **in funzione della classe di merito di credito** del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di rating **e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria** garantita, riportate nella seguente tabella.

Classe di merito	Misure massimo di copertura della riassicurazione							
	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamento del rischio	Investimenti Nuova Sabatini PMI innovative	Microcredito Importo ridotto Nuove imprese Start up innovative e incubatori
1	n.a.	30%	30%	30%	50%	50%	64%	64%
2	40%		40%		60%			
3	50%		50%		64%			
4	60%		60%		64%			
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Misure di copertura – Riassicurazione e controgaranzia (1/2)

Le **misure riportate nella tabella** precedente tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante e **rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante sull'operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo.**

Resta fermo che:

- a) la misura della **riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione finanziaria garantita;**
- b) la **garanzia rilasciata dal soggetto garante** in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, **non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione** finanziaria garantita.

La **controgaranzia** è concessa:

- a) esclusivamente nel caso in cui le garanzie dei soggetti garanti siano **dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta** del soggetto finanziatore.
- b) **nella stessa misura in cui è rilasciata**, sulla medesima operazione finanziaria, **la riassicurazione** ovvero se la richiesta è presentata da un **soggetto garante autorizzato**, fino al **100% dell'importo** dell'operazione finanziaria **garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.**

Garanzia Diretta VS Riassicurazione/Controgaranzia (1/2)

Finanziamenti fino a 36 mesi

Modalità di intervento del Fondo	Classe di merito di credito del soggetto beneficiario												
	1			2			3			4			5
	Copertura max (AxB)	Copertura garante (A)	Riassicurazione Fondo (B)	Copertura max (AxB)	Copertura garante (A)	Riassicurazione Fondo (B)	Copertura max (AxB)	Copertura garante (A)	Riassicurazione Fondo (B)	Copertura max (AxB)	Copertura garante (A)	Riassicurazione Fondo (B)	
Riassicurazione	30,0%	33,3%	<u>90% (*)</u>	40,0%	44,4%	<u>90% (*)</u>	50,0%	55,6%	<u>90% (*)</u>	60,0%	66,7%	<u>90% (*)</u>	Non Ammissibile
		37,5%	80,0%		50,0%	80,0%		62,5%	80,0%		75,0%	80,0%	
		40,0%	75,0%		53,3%	75,0%		66,7%	75,0%		80,0%	75,0%	
		42,9%	70,0%		57,1%	70,0%		71,4%	70,0%				
		48,0%	62,5%		64,0%	62,5%		80,0%	62,5%				
		50,0%	60,0%		66,7%	60,0%							
		60,0%	50,0%		80,0%	50,0%							
		75,0%	40,0%										
		80,0%	37,5%										
Garanzia diretta	Max 30%			Max 40%			Max 50%			Max 60%			Non ammissibile
	<u>Max 80% in caso di Fund Raising</u>												

(*) Percentuale di riassicurazione prevista solo nel caso di Fund raising

Garanzia Diretta VS Riassicurazione/Controgaranzia (1/2)

Finanziamenti oltre 36 mesi

Modalità di intervento del Fondo	Classe di merito di credito del soggetto beneficiario													
	1			2			3			4			5	
Riassicurazione	Copertura max (AxB)	Copertura garante(A)	Riassicurazioni Fondo (B)	Copertura max (AxB)	Copertura garante(A)	Riassicurazioni Fondo (B)	Copertura max (AxB)	Copertura garante(A)	Riassicurazioni Fondo (B)	Copertura max (AxB)	Copertura garante(A)	Riassicurazioni Fondo (B)	Non Ammissibile	
	50,0%	55,6%	<u>90% (*)</u>	60,0%	66,7%	<u>90% (*)</u>	64,0%	71,1%	<u>90% (*)</u>	64,0%	71,1%	<u>90% (*)</u>		
		62,5%	80,0%		75,0%	80,0%		80,0%	80,0%					
		66,7%	75,0%		80,0%	75,0%								
		71,4%	70,0%											
		80,0%	62,5%											
Garanzia diretta	Max 50%			Max 60%			Max 70%			Max 80%			Non ammissibile	
<u>Max 80% in caso di FundRaising</u>														

(*) Percentuale di riassicurazione prevista solo nel caso di Fund raising

Misure di copertura – «Fund raising»

Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e per le operazioni finanziarie per le quali la misura della garanzia diretta è pari all'80%, **le misure di copertura possono essere incrementate**, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, **fino**:

- a) **all'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria, **per la garanzia diretta**;
- b) **al 90%** dell'importo garantito dal soggetto garante, **per la riassicurazione**.

Gestione delle operazioni finanziarie garantite

Le delibere del soggetto finanziatore e del soggetto garante

Garanzia Diretta

La **Garanzia Diretta del Fondo non è concessa** per le operazioni finanziarie **già deliberate**, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, **salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata**, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.

Controgaranzia e Riassicurazione

L'operazione finanziaria **può essere già deliberata e perfezionata dal soggetto finanziatore** da non più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta.

Il soggetto garante può deliberare la propria garanzia anche successivamente alla presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.

L'operazione **non è ammissibile se il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi alla data di presentazione** della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.

Delibera e perfezionamento delle operazioni

A pena di decadenza della garanzia, a seguito della delibera di ammissione al Fondo del Consiglio, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

- **Delibera di concessione dell'operazione e /o della garanzia:** il soggetto finanziatore e/o soggetto garante devono deliberare **entro 3 mesi** dalla delibera del Consiglio e darne comunicazione al Gestore;
- **Perfezionamento:** la comunicazione deve pervenire al Gestore **entro 3 mesi** dalla data del perfezionamento (in un'unica soluzione o delle singole tranches); in particolare, il perfezionamento deve avvenire:
 - **per operazioni senza piano d'ammortamento, entro 4 mesi** dalla delibera del Consiglio, in un'unica soluzione o in misura pari o superiore al 25% (la parte residua deve essere perfezionata **entro 6 mesi**);
 - **per operazioni con piano d'ammortamento, entro 6 mesi** dalla delibera del Consiglio, in un'unica soluzione o in misura pari o superiore al 25% (la parte residua deve essere perfezionata **entro 18 mesi**);
 - **per operazione minibond, entro 6 mesi** dalla delibera del Consiglio, in un'unica soluzione o in misura pari o superiore al 25% (la parte residua deve essere perfezionata **entro 18 mesi**);
 - **per operazioni di locazione finanziaria e capitale di rischio, entro 12 mesi** dalla delibera del Consiglio, in un'unica soluzione o in misura pari o superiore al 25% (la parte residua deve essere perfezionata **entro 24 mesi**).

Condizioni economiche

Entro 3 mesi dalla data di perfezionamento devono essere comunicate al Gestore, oltre alle comunicazioni previste dalla previgenti disposizioni operative, e limitatamente alle operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, **le seguenti condizioni economiche applicate:**

- ❑ il costo della garanzia rilasciata dal soggetto garante (qualora non abbia ancora deliberato la propria garanzia alla data di richiesta di ammissione al Fondo);
- ❑ la riduzione della commissione di garanzia applicata al soggetto beneficiario finale per effetto della sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o controgaranzia (qualora il soggetto garante abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di ammissione).

In riferimento alle sole operazioni finanziarie ammesse alla controgaranzia già deliberate dal soggetto finanziatore alla data di richiesta di ammissione, entro gli stessi termini, deve essere comunicata al Gestore la **riduzione del tasso di interesse** applicata dal soggetto finanziatore per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia

Richiesta di conferma della garanzia

A pena d'inefficacia della garanzia, deve essere presentata al Gestore del Fondo, mediante Portale FdG, apposita richiesta di conferma della garanzia qualora ricorrano i seguenti eventi, **entro il termine di 6 mesi** dalla data in cui gli eventi stessi si sono verificati:

- Acquisizione o variazione in aumento di garanzia reali, bancarie e assicurative
- Variazione in aumento dell'importo e/o della durata dell'operazione finanziaria
- Variazione in aumento della percentuale di garanzia del soggetto garante
- Variazione della finalità dell'operazione finanziaria qualora la stessa determini un maggior impegno per il Fondo
- Successione, a titolo particolare o universale, nella obbligazioni derivanti dall'operazione finanziaria garantita
- Cessione della titolarità del credito o della garanzia

Commissioni per il mancato perfezionamento

Nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, **l'operazione finanziaria garantita non venga perfezionata** con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni operative, il soggetto richiedente deve versare al Fondo una **commissione di importo pari a euro 300,00**.


Nel caso di **reiterato mancato pagamento delle predette commissioni e/o delle commissioni «una tantum»** relative alla concessione della garanzia del Fondo, il Consiglio di gestione:

- limitazioni riferite all'ammontare massimo delle operazioni garantibili;
- l'inibizione a operare con il Fondo.

Tali limitazioni, graduate in ragione della gravità dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito, fino a un massimo di 12 mesi.

Procedura di escussione della Garanzia

Richiesta di escussione della garanzia



Disciplina specifica per la controgaranzia

Il soggetto finanziatore può richiedere l'escussione della controgaranzia **qualora il soggetto garante non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore**, al pagamento della somma dovuta e, comunque:

- **entro 15 mesi** dall'evento di rischio per operazioni senza piano d'ammortamento
- **entro 24 mesi** dall'evento di rischio per operazioni con piano d'ammortamento

La richiesta di escussione della controgaranzia è **improcedibile qualora il soggetto finanziatore non abbia avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto garante e quest'ultimo non abbia dichiarato che la propria garanzia è valida ed escutibile.**

Per "avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto garante" si intende qualsiasi attività volta alla precisazione del credito del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto garante.

A seguito della liquidazione della perdita:

- il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale;
- nei soli casi in cui la controgaranzia è concessa in misura superiore alla riassicurazione, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sia sul soggetto beneficiario finale che sul soggetto garante;
- in caso di operazione di locazione finanziaria, il soggetto finanziatore prosegue per la restituzione del bene per la vendita.

Altre verifiche sulle operazioni garantite

Adempimenti in capo al soggetto beneficiario finale

Il **soggetto beneficiario finale**, ai fini dell'istruttoria dei controlli documentali ovvero dell'istruttoria per le richieste di escussione, deve inviare la documentazione necessaria per le ulteriori verifiche relative:

- **alle operazioni finanziarie a fronte di investimenti.** La documentazione attestante la realizzazione del programma di investimento deve essere inviata al Gestore entro il termine di un mese dalla richiesta. Nel caso in cui il programma d'investimento non sia ancora stato completato, tale termine può essere prorogato, su delibera del Consiglio di gestione, fermo restando il rispetto del termine dei 3 anni per il completamento
- **al requisito di PMI.** La documentazione attestante la dimensione aziendale del soggetto beneficiario finale e dei soggetti a questi eventualmente legati da rapporti di associazione/collegamento deve essere inviata entro il termine di tre mesi dalla richiesta
- **ai dati economico finanziari acquisiti dal Portale per le imprese.** La documentazione contabile utilizzata (bilanci/dichiarazioni fiscali) deve essere inviata entro il termine di tre mesi dalla richiesta.

In caso di mancato invio della documentazione ovvero in caso di esito negativo della verifica documentale, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale

Criteria di valutazione del merito di credito delle PMI

Applicazione del modello di rating

Il **modello di rating del Fondo sarà applicato**, ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari, **a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per quelle:**

- riferite a **nuove imprese**;
- riferite a **start-up innovative e incubatori certificati**, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 26 aprile 2013;
- di **microcredito**;
- di **importo ridotto, ossia quelle con importo non superiore a euro 25.000,00** per singolo soggetto beneficiario, **ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato**;
- a **rischio tripartito**;
- **Resto al Sud**;

Il modello di rating

Perno della riforma è l'adozione di un **modello di rating per la valutazione delle imprese**, simile ai modelli di *rating* utilizzati dalle banche, che sostituirà l'attuale sistema di *credit scoring*. Tale modello, sviluppato con una **metodologia coerente con le best practices** diffuse nelle banche IRB, è stato sottoposto a un test comparativo che ha riguardato un campione di circa 250.000 PMI.

Grazie all'utilizzo di un **set informativo più ampio**, rispetto ai modelli di *credit scoring*, permette la definizione di una **probabilità di default (PD) del soggetto beneficiario finale**.

La **valutazione** del modello è espressa su una **scala di 12 classi raggruppabili in 5 fasce** che sintetizzano il merito di credito.

Ammissibili alla garanzia

FASCIA	Rating		Tasso di default (valori dei cut off)	Distribuzione popolazione	Descrizione
1	1	AAA/A	0,12%	3,22%	Soggetto caratterizzato da un profilo economico-finanziario e da una capacità di far fronte agli impegni finanziari molto buoni. Il rischio di credito è molto basso.
2	2	BBB+	1,02%	20,59%	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.
	3	BBB			
	4	BBB-			
3	5	BB+	3,62%	44,29%	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.
	6	BB			
	7	BB-			
4	8	B+	9,43%	23,87%	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo
	9	B			
	10	B-			
5	11	B-	> 9,43%	8,04%	Soggetto caratterizzato da problemi economici estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Il rischio di credito è elevato
	12	CCC			

Valutazione delle imprese start-up

- Le **nuove imprese** (ovvero quelle che sono state **costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo**) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili, se:
 - l'operazione è richiesta esclusivamente **a fronte di investimento**;
 - i **mezzi propri**, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono **pari almeno al 25% dell'importo dell'investimento**.
- Per la **valutazione** di tali imprese deve essere inviato il **business plan**, completo di un **bilancio previsionale** almeno triennale e contenente informazioni su:
 - composizione societaria e management dell'impresa;
 - attività dell'impresa;
 - breve storia, motivazioni che sono alla base dell'iniziativa e prospettive di sviluppo;
 - struttura organizzativa dell'impresa;
 - elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento ;
 - fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del programma di investimento.

Valutazione delle imprese start-up – soggetti garanti autorizzati

Nel caso di richiesta effettuata da un soggetto garante autorizzato per operazioni finanziarie riferite a nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) :

- la valutazione del merito di credito delle imprese e delle operazioni finanziarie è effettuata dal medesimo soggetto garante autorizzato;
- alla richiesta di garanzia non deve essere allegato alcun business plan;
- l'operazione finanziaria può essere richiesta per qualsiasi finalità, quindi non solo a fronte di investimento;
- qualora l'operazione richiesta fosse a fronte di investimento, non è richiesto il requisito del versamento del 25% dei mezzi propri sul totale del programma di investimento.